



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione QTC X
Prot. N ° 102.204

Roma, 15 luglio 2004

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorati Agricoltura

LORO SEDI

e,p.c Alle Organizzazioni professionali di
categoria

LORO SEDI

All'Asnacodi

ROMA

All'Ania

ROMA

Alle Associazioni nazionali cooperative

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102: nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità. Nota esplicativa.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2004, n. 95 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che reca interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. La prima parte del decreto disciplina gli interventi del nuovo Fondo di solidarietà nazionale per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche ad essi assimilabili (da art. 1 ad art. 16); la seconda parte riguarda gli strumenti finanziari a favore delle imprese, non collegati alle calamità, che esula dalla trattazione della presente nota.

Finalità

La normativa del nuovo Fondo di solidarietà nazionale, approvata con il D.Legs. 102/04 che subentra alla legislazione precedente in materia di interventi di soccorso (Leggi nn.364/70, 590/81, 185/92 e successive modifiche e integrazioni), ha l'obiettivo di garantire le produzioni agricole e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture dalle calamità naturali e gli eventi eccezionali, soprattutto attraverso azioni di prevenzione, volte alla stabilizzazione dei redditi delle imprese.

Per il raggiungimento di dette finalità sono previsti, in via prioritaria, incentivi per favorire la stipula dei contratti assicurativi. Limitatamente ai rischi non assicurabili al mercato agevolato sono contemplati interventi compensativi dei danni per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpiti da calamità o avversità eccezionali e per il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola (strade interpoderali, acquedotti, fossi di scolo e



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione QTC X

Prot. N °

valloni interaziendali) compatibilmente con le disponibilità di bilancio destinate a coprire le esigenze primarie delle imprese nei termini predetti.

Sono previste due distinte procedure per la copertura annuale della spesa attraverso la legge finanziaria per ciascuno degli interventi assicurativi e compensativi dei danni:

- per gli interventi assicurativi lo stanziamento affluirà in apposito capitolo di bilancio di questo Ministero;
- per gli interventi compensativi lo stanziamento sarà iscritto in apposito capitolo di entrata del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo versamento al Fondo di solidarietà nazionale.

Incentivi per la copertura assicurativa

Possono beneficiare degli aiuti per la copertura dei rischi agricoli nei termini stabiliti annualmente dal piano assicurativo agricolo annuale, gli imprenditori agricoli che abbiano i requisiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile. Il piano assicurativo annuale, in cui dovranno essere individuate, tra l'altro, le diverse tipologie di polizza (monorischio, pluririschio e multirischio sulle rese) ammissibili a contributo statale, è elaborato da un'apposita Commissione permanente e approvato con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Per ciascuna tipologia di polizza, sono previste due distinte aliquote contributive, in relazione alla natura dell'evento e al livello di copertura del rischio:

- fino all'80% della spesa premi parametrata, quando le polizze coprono i rischi derivanti da calamità naturali o avversità atmosferiche ad esse equiparabili. A tale riguardo si precisa che in conformità a quanto previsto al punto 11.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (Documento 2000/C 28/02) le avversità atmosferiche sono equiparabili a calamità naturali quando producono danni non inferiori al 30%, riducibili al 20% nelle aree svantaggiate. Per i danni al di sotto delle anzidette aliquote, le avversità che li hanno prodotti, non sono equiparabili a calamità naturali. Di conseguenza non è erogabili alcun aiuto ai fini della copertura del rischio (danni da 0 a 30% o da 0 a 20%).

- fino al 50% quando le polizze coprono, in forma congiunta, sia i rischi delle calamità, sia i rischi delle avversità non assimilabili a calamità: copertura del danno da 0 al 100%. In questo caso non è prevista alcuna soglia obbligatoria di danno non assicurabile al mercato agevolato.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

**DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI**

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione QTC X

Prot. N °

Per il calcolo dell'incidenza di danno, il medesimo punto 11.3 degli Orientamenti, stabilisce che deve essere presa a base di riferimento la produzione media del triennio precedente escludendo gli anni in cui si sono registrati danni e sono state pagate delle compensazioni.

Le modalità e procedure di erogazione del contributo nonché i termini per la fornitura dei dati di polizza ai fini della determinazione della spesa da porre a base di riferimento per il calcolo del contributo stesso, sono stabiliti con decreto del Ministro che sarà diramato con successiva nota.

Allo scopo di favorire l'ampliamento della base assicurativa e garantire maggiore stabilità dei redditi agricoli, a decorrere dal prossimo anno (art. 2, comma 4), è previsto l'obbligo per le imprese di assicurare, con riferimento a ciascun prodotto, la produzione complessiva aziendale a livello comunale. Questa condizione è indispensabile per accedere al contributo statale. Ne consegue che, fermo restando l'esclusione di qualsiasi intervento compensativo per i danni prodotti dalle avversità, a carico delle produzioni contemplate nel piano assicurativo annuale, per beneficiare del contributo sulla spesa premi di una determinata polizza, a partire dal 2005, l'impresa agricola deve assicurare tutta la produzione aziendale (es. uva) presente nel comune in cui ha sottoscritto la stessa polizza.

Sempre allo scopo di favorire l'ampliamento della base assicurativa è prevista l'aggregazione delle imprese di assicurazione (art. 3), in consorzi di coassicurazione e di coriassicurazione da cui dovrebbe scaturire una più ampia offerta di prodotti assicurativi, adeguati alle esigenze delle imprese agricole.

Per la predisposizione del Piano assicurativo annuale è prevista la costituzione di una apposita Commissione tecnica, presieduta da questo Ministero e composta dai rappresentanti degli agricoltori, delle regioni, delle cooperative, dei consorzi di difesa, degli assicuratori e dell'ISMEA.

La Commissione ha la funzione di elaborare e proporre il documento per la formazione del Piano assicurativo annuale, in cui devono essere individuate le avversità, le colture, le fitopatie, le epizootie, le strutture assicurabili, le aree di intervento, le tipologie di polizza ed i parametri contributivi.

La composizione della commissione tecnica ed il regolamento operativo sono approvati con decreto del Ministro, che sarà diramato con successiva nota.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione QTC X

Prot. N °

ConSORZI di difesa

Alla stipula delle polizze collettive provvedono i Consorzi di difesa, nonché le cooperative agricole di raccolta, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi.

I consorzi, costituiti da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) Associazione di persone giuridiche di diritto privato;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui al successivo art. 2615 ter.

Per esercitare le attività di difesa a favore degli associati, i consorzi devono preventivamente acquisire il riconoscimento di idoneità delle Regioni territorialmente competenti. Il medesimo riconoscimento deve essere acquisito anche dalle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi in ciascuna regione dove intendono operare. Le cooperative per acquisire il riconoscimento di idoneità regionale devono preventivamente adeguare lo statuto alle regole stabilite per i consorzi, nei termini previsti all'art. 12 del D.Legs. n. 102/04.

Tra gli organi istituzionali del consorzio è presente il collegio sindacale le cui modalità di nomina sono stabilite con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Le disposizioni del predetto decreto, in corso d'adozione, non si applicano alle cooperative la cui normativa già contempla la presenza del Collegio sindacale.

Ai consorzi di difesa già costituiti ai sensi della precedente normativa, sono concessi 12 mesi per trasformarsi in una delle predette forme giuridiche, adottano uno statuto conforme alle disposizioni previste all'art. 12 del D.Legs. N. 102/04.

La vigilanza sui Consorzi e sulle cooperative che svolgono le attività di difesa è esercitata dalle Regioni e dalle Province autonome, ognuna per la parte di competenza. Nel caso delle cooperative che svolgono la propria attività in più Regioni, ognuna di esse esercita la vigilanza relativamente all'attività svolta nel proprio territorio.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione QTC X

Prot. N °

Interventi compensativi

Analogamente a quanto previsto per la copertura assicurativa, possono beneficiare degli interventi compensativi le imprese agricole che hanno i requisiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile, nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute.

Per beneficiare degli aiuti economici, i soggetti avanti elencati a seguito delle avversità dichiarate eccezionali, sulle produzioni ricadenti nelle aree appositamente delimitate, devono avere subito un danno sulla produzione lorda vendibile non inferiore al 20% se ubicate nelle aree svantaggiate e non inferiore al 30% se ricadenti nelle restanti aree. Per la determinazione dell'incidenza del danno deve essere applicata la procedura indicata al punto 11.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02).

Ogni qualvolta si verificano eventi avversi ritenuti eccezionali, e sempre che nel Piano assicurativo annuale non sia prevista la copertura dei rischi con polizze agevolate, le Regioni avviano le indagini tecniche ed in presenza dei requisiti di danno nei termini predetti, deliberano la proposta di intervento entro il termine perentorio di 60 giorni, prorogabile di ulteriori 30 giorni nel caso di indagini tecniche complesse.

Nei successivi 30 giorni questo Ministero, a conclusione della istruttoria di competenza emana il decreto di declaratoria dell'evento. Entro il termine perentorio di 45 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, devono essere presentate le domande di aiuto alle Regioni o agli Enti territoriali da esse delegati.

Gli aiuti concedibili alle imprese agricole che hanno subito danni nella misura predetta, possono essere così riassunti:

1. contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato in conformità a quanto previsto al punto 11.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;
2. prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo. Nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario, poste in essere prima dell'evento e scadenti nei 12 mesi successivi.
3. proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio, di miglioramento e ordinario, per una sola volta e per non più di 24 mesi, in attesa della erogazione del prestito quinquennale, di cui al punto 2;



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione QTC X

Prot. N °

4. esonero parziale – fino ad un massimo del 50% - del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, propri dell'imprenditore e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento. La percentuale di esonero, che può essere aumentata del 10% nel caso di avversità dichiarate eccezionali anche negli anni successivi, è determinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
5. contributo fino al 100% del danno, per indennizzare le strutture aziendali e delle scorte;
6. spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale per il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, quali strade interpoderali, acquedotti rurali, opere irrigue e di bonifica, canali di scolo, valloni ecc.

Gli aiuti a favore degli aventi diritto, a conclusione della istruttoria delle richieste di intervento, sono erogati dalle Regioni e Province Autonome o dagli Enti locali da esse delegati, nei limiti delle assegnazioni disposte a loro favore con i riparti delle risorse finanziarie prelevate periodicamente dal Fondo di solidarietà nazionale.

Per il sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da epizootie che determinano l'abbattimento del bestiame ed il divieto di commercializzazione e per la morte di animali in conseguenza di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dall'autorità sanitaria, possono essere avviate iniziative mutualistiche da parte dei Consorzi di difesa.

Gli aiuti erogabili dai Consorzi, a compensazione dei danni non indennizzabili da altre misure di intervento, sono commisurati a parametri fissati annualmente con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, e tengono conto delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento da stabilire con il medesimo decreto.

Il concorso dello Stato è commisurato fino alla metà della spesa parametrata sostenuta dai Consorzi e accertata annualmente sulla base del conto consuntivo.

Decisione della Commissione U.E. sui regimi di aiuti per le calamità

La Commissione UE a conclusione della procedura di infrazione sui regimi di aiuti a cui l'Italia ha dato applicazione in attuazione della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge n. 185/92, con decisione in data 16.12.2003, ha riconosciuto che:

1. **Gli aiuti contributivi e creditizi previsti dagli artt. 3, 4 e 5**, destinati ad indennizzare agli agricoltori (escluse le cooperative) per i danni sia da calamità naturali, sia da avversità atmosferiche ad esse assimilate, **sono compatibili con il mercato comune**;



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione QTC X

Prot. N °

2. **Gli aiuti previsti dall'art. 6, a sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche**, secondo le procedure e modalità stabilite con decreto di questo Ministero 18 marzo 1993, n. 100.460, **sono compatibili con il mercato comune**;
3. **Gli aiuti per iniziative di difesa attiva previsti dall'art. 8 della legge n. 185/92**, a cui l'Italia non a dato attuazione, **non sono compatibili con il mercato comune**;
4. **Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi** previsti dal D.P.R. n. 324/96, **sono compatibili con il mercato comune**, sempre che siano rispettati i termini stabiliti al punto 11.5 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02). A tale riguardo appare opportuno precisare che l'Italia ha rispettato i richiamati termini degli Orientamenti, come riconosciuto dalla stessa Commissione nella decisione.

Appare del tutto evidente che per la conclusione delle procedure in corso, ai sensi della legge n. 185/92, avviate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, ciascuna regione dovrà attenersi ai limiti e secondo i criteri esposti nella decisione stessa.

Si ritiene, inoltre, che in attuazione della nuova normativa, di cui al D.Legs. n. 102/04, che ha sostanzialmente recepito le osservazioni della Commissione, restano ferme, in particolare, le disposizioni contenute nella decisione, riguardanti:

- la notifica alla Commissione, caso per caso, di ogni evento atmosferico che dia luogo ad indennizzo, fornendo le relative informazioni meteorologiche, come previsto ai punti 11.2.1 e 11.3.1 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;
- la notifica alla Commissione, caso per caso, di qualunque aiuto per calamità alle cooperative di commercializzazione e trasformazione.

► *procedura di notifica*

- In adempimento a quanto stabilito dalla Commissione, tutte le avversità di cui si chiede l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale devono essere notificate alla Commissione UE. Rientrano in tale adempimento anche le proposte già pervenute e per le quali non è stato ancora emesso il relativo decreto di declaratoria.
- Per evitare ritardi nell'attuazione degli interventi di soccorso nelle aree colpite da eventi eccezionali, a seguito della nuova procedura, è stato concordato con i competenti Uffici della Commissione, di inviare la notifica non appena si verifica l'avversità che dalle informazioni



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione QTC X

Prot. N °

meteorologiche risulta evidente il carattere eccezionale e dalle prime sommarie valutazioni si ritiene possano ricorrere le condizioni di danno per la proposta regionale di declaratoria per la erogazione degli aiuti ai produttori danneggiati.

La notifica alla Commissione, da parte di questo Ministero, deve essere corredata da una breve descrizione dell'evento, secondo la scheda tecnica allegata e adeguate informazioni meteorologiche sull'evento avverso che ha determinato le perdite (pioggia, temperature, umidità, vento, ecc.), rilevate dalle stazioni agrometeorologiche ricadenti nelle aree interessate. A dimostrazione della significatività, i dati stessi devono essere confrontati con quelli registrati in un periodo normale, sufficientemente ampio, precedente all'avversità.

Qualora sul territorio colpito dall'avversità non siano presenti stazioni agrometeorologiche di rilevamento, sarà necessario reperire adeguate informazioni oggettive da altre fonti, come le osservazioni dirette da parte degli organi tecnici regionali preposti ai rilevamenti, segnalazioni degli enti locali (comuni, comunità montane, province, ecc.) oppure informazioni di stampa, e quanto altro riscontrabile a sostegno dell'eccezionalità dell'evento, oltre alla verifica diretta della natura dell'avversità anche attraverso la quantificazione delle perdite.

Sempre allo scopo di non accumulare ritardi nella erogazione degli aiuti di soccorso per la subentrata preventiva notifica alla Commissione, secondo quanto concordato con le Regioni in un'apposita riunione tecnica, le informazioni devono essere fornite preferibilmente entro 20 giorni dalla manifestazione dell'evento avverso. In presenza di avversità come la siccità, i 20 giorni decorrono dalla data in cui si sono concretizzate perdite in misura non inferiore al 30% (20% aree svantaggiate) sulle singole colture e che nell'insieme, si prevede possano incidere sulla p.l.v. in uguale misura.

Appare opportuno precisare che l'avvio della procedura deve riguardare esclusivamente le avversità eccezionali, per le quali si presume che a conclusione dei rilevamenti tecnici dei danni e di delimitazione delle aree colpite possa scaturire una incidenza delle perdite sulla produzione lorda vendibile aziendale non inferiore alle percentuali predette (30% o 20%).

► *valutazione dei danni*

In base a quanto ribadito dalla Commissione nella decisione del 16.12.2003 (paragrafo 75 e seguenti), che riporta le disposizioni e le procedure indicate al punto 11.3. degli



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione QTC X

Prot. N °

Orientamenti, per il calcolo delle perdite vanno, tra l'altro, presi in considerazione soltanto i danni che abbiano inciso sulle singole colture in misura superiore al 20% nelle aree svantaggiate ed al 30% nelle altre aree, ponendo a base di riferimento la produzione media ordinaria delle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui si sono verificate avversità dichiarate eccezionali. Per agevolare, semplificare e rendere maggiormente obiettivi e solleciti i riscontri da parte dei tecnici incaricati, sarebbe opportuno che le autorità regionali individuassero preventivamente le produzioni medie ordinarie delle singole coltivazioni, secondo la procedura prevista al punto 11.3.2 degli Orientamenti, di cui tenere conto per la valutazione delle perdite al verificarsi degli eventi avversi.

Nei modelli informatici già in uso, da allegare alla proposta di declaratoria, che si ritengono tutt'ora validi e vengono pertanto confermati ad eccezione del modello G, che si allega, devono essere indicati soltanto i danni a carico delle singole colture che incidono sulla produzione media ordinaria, in misura superiore al 20% nelle aree svantaggiate ed al 30% nelle altre aree. I danni con una incidenza inferiore non vanno rilevati e nei modelli, in corrispondenza delle relative colture, deve essere riportata la produzione media ordinaria.

► attivazione degli interventi

Dopo la trasmissione pressoché immediata delle informazioni (20 giorni dalla fine dell'evento) sull'avversità ritenuta presumibilmente eccezionale e dei dati meteorologici nei termini avanti evidenziati, che consentirà a questa Amministrazione le valutazioni di competenza prima della notifica alla Commissione UE, gli Uffici tecnici regionali proseguono le indagini tecniche di delimitazione delle aree colpite e di valutazione dei danni, secondo la richiamata procedura, sempre che sia confermata la permanenza delle perdite stimate in precedenza. Le indagini tecniche devono essere, in ogni caso, concluse in tempo utile per la deliberazione regionale della proposta di intervento del Fondo di solidarietà nazionale, ove siano state accertate perdite in misura non inferiore al 30% o del 20% sulla p.l.v., nel termine perentorio di 60 giorni, elevabili a 90 giorni per indagini particolarmente complesse, come previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102/04. Resta confermato anche il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la presentazione delle richieste di aiuto, ai sensi del medesimo art. 5, comma 5.

Ne consegue che le due procedure: decisione comunitaria e indagini tecniche per la delibera regionale e la decretazione ministeriale, sono condotte parallelamente e l'una non interferisce con l'altra, ai fini della emissione degli atti formali (decisione Commissione e decreto ministeriale di declaratoria). Resta comunque condizionata l'efficacia degli atti alla conclusione positiva delle due procedure, prima della materiale erogazione degli aiuti. In presenza della eventuale decretazione ministeriale, la erogazione degli aiuti resta condizionata



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione QTC X

Prot. N °

alla decisione comunitaria. Viceversa, anche in presenza di decisione positiva della Commissione la decretazione ministeriale e la erogazione degli aiuti è subordinata al requisito minimo delle perdite, nei termini stabiliti dagli Orientamenti (punto 11.3.2) e all'incidenza delle perdite nella misura non inferiore al 30% o 20% sulla produzione lorda vendibile, secondo la nuova normativa del Fondo di solidarietà nazionale.

► *quantificazione degli aiuti*

Per la quantificazione degli aiuti si richiama l'attenzione delle regioni sulla osservanza delle disposizioni contenute al punto 11.3 degli Orientamenti, per evitare sovracompenzazioni rispetto alle perdite, come più volte ribadito nelle premesse della decisione della Commissione. In particolare al punto 68, viene evidenziata l'esigenza di calcolare le perdite conformemente a quanto previsto al punto 11.3.2 degli Orientamenti per evitare compensazioni eccessive e dall'ammontare lordo degli aiuti erogabili vanno detratti i pagamenti diretti. Ai successivi punti 69 – 74 (punti 11.3.3 e 11.3.8 degli Orientamenti) è precisato, tra l'altro, che dall'importo dell'aiuto vanno detratti eventuali risarcimenti assicurativi (diversi da quelli agevolati poiché la coltura assicurata è considerata non danneggiata). Si deve tenere conto, anche delle spese non sostenute a seguito del danno (cure colturali successive all'evento e raccolta) oppure delle maggiori spese conseguenti al danno stesso.

E' da tenere presente, inoltre, che i beneficiari degli aiuti sono gli agricoltori oppure l'associazione dei produttori (cooperative di trasformazione e commercializzazione) e l'aiuto complessivo (all'agricoltore e alla cooperativa) non deve, in nessun caso, superare le effettive perdite subite dall'agricoltore.

In merito a quest'ultima disposizione (punto 11.3.8 degli Orientamenti) la decisione stabilisce che qualunque aiuto alle cooperative di commercializzazione, deve essere preventivamente notificato, caso per caso, alla Commissione. Ne consegue, pertanto, che nel caso di decisione positiva della Commissione sulla calamità e di autorizzazione ministeriale dell'intervento a favore delle cooperative con il decreto di declaratoria, prima della erogazione, l'aiuto dovrà essere preventivamente notificato alla Commissione.

Abrogazione di norme a conclusione delle procedure in corso

Con l'entrata in vigore del D.Legs. 102/04, a partire dall'8 maggio 2004, sono state abrogate tutte le norme precedenti in materia di interventi assicurativi e di soccorso, ad eccezione di specifiche disposizioni quali:

- Comma 6, art 21, della legge n.364/70, concernente la detassazione delle polizze agevolate;



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione QTC X

Prot. N °

- Commi 2 e 3 e 9, art.127, della legge 388/00, concernenti la istituzione dei fondi di mutualità, le modalità di determinazione dei prezzi di mercato per la quantificazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e la istituzione del Fondo riassicurativo presso l'ISMEA.
- Comma 2, art.2, del D.L. n.200/02, convertito dalla legge n.256/02, concernente alcune modalità operative del Fondo riassicurativo.

In merito alla conclusione delle procedure avviate ai sensi della normativa abrogata, non essendo state previste nel D. Legs. n. 102/04 specifiche norme transitorie, l'Ufficio legislativo di questo Ministero ha fatto presente che :

“1. relativamente alla questione contabile relativa agli stanziamenti di bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, ferme restando le successive valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle modalità contabili di funzionamento del Fondo, si ritiene in via generale che i procedimenti amministrativi che hanno avuto avvio con la precedente normativa possano essere conclusi con la medesima normativa. Pertanto può essere consigliata una procedura contabile che preveda il mantenimento del capitolo di bilancio relativo al Fondo di cui alla legge 185/92 per la liquidazione delle pratiche avviate con la procedura della legge medesima.

2. Analogamente al punto 1 si pone la questione del finanziamento dei consorzi di difesa, per le pratiche già istruite ai sensi della precedente normativa;

3. Relativamente alle deliberazioni regionali già adottate, ancorché non sia intervenuta ancora la declaratoria da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, è sostenibile la tesi che il procedimento si sia avviato ai sensi della legge 185/92 e che quindi possa essere concluso con le procedure della legge medesima.

4. Il principio esposto al punto 3 vale, a maggior ragione, anche per le procedure regionali indicate al quesito n.4);

5. Relativamente alla copertura assicurativa agevolata del 2003, si ritiene che i procedimenti amministrativi avviati ai sensi delle precedente legge 185/92 debbano essere conclusi con la procedura prevista dalla citata legge 185/92. Andranno quindi assunti i conseguenti adempimenti contabili volti a mantenere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali i capitoli di bilancio connessi con la legge 185/92. Per quanto concerne l'anticipazione in conto 2004, invece, si ritiene possa essere già adottata la procedura di cui al decreto legislativo n.102/04”.

o o o o o
o o o



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

**DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI**

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione QTC X

Prot. N °

Per il sollecito espletamento della nuova procedura di notifica alla Commissione UE, delle informazioni sulle singole avversità e l'acquisizione della Decisione per la erogazione degli aiuti in tempi brevi, previsti dalla normativa nazionale, entro i limiti degli Orientamenti comunitari, si invitano le Regioni a rispettare i termini stabiliti nella presente nota e di attenersi alle disposizioni avanti richiamate, sia nella valutazione dei danni sia nella quantificazione degli aiuti.

Si resta a disposizione per chiarimenti riguardanti fattispecie eventualmente non previste nella presente circolare.

Firmato AMBROSIO
Capo del Dipartimento

Allegati: - modello G schede SIAN
- Schede tecniche notifica Bruxelles

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE _____

PROVINCIA _____

EVENTO _____

Data ___/___/____

Individuazione interventi Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102

danni	Tipologia di intervento (*)
<input type="checkbox"/> Produzione	Art. 5, comma 2: di cui alle lettere: <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d
<input type="checkbox"/> Strutture aziendali	Art. 5 comma 3; <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Strutture interaziendali	Art. 5, comma 6; <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Opere di Bonifica	Art. 5, comma 6; <input type="checkbox"/>

N.b. : Barrare la casella a sinistra del danno e le caselle riguardanti gli interventi richiesti.

- art 5, comma 2 di cui lettera:
 - a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;
 - b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
 - 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
 - 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;
 nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
 - c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'art.7 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004, n.95;
 - d) agevolazioni previdenziali di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004.
- art.5 comma 3: In caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100% dei costi effettivi.
- art 5, comma 6: compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.

REGIONE _____

PROVINCIA/E danneggiata/e _____

EVENTO CALAMITOSO:

<input type="checkbox"/>	GRANDINATE	<input type="checkbox"/>	VENTI SCIROCCALI
<input type="checkbox"/>	GELATE	<input type="checkbox"/>	TERREMOTO
<input type="checkbox"/>	PIOGGE PERSISTENTI	<input type="checkbox"/>	TROMBA D'ARIA
<input type="checkbox"/>	SICCITA'	<input type="checkbox"/>	BRINATE
<input type="checkbox"/>	ECESSO DI NEVE	<input type="checkbox"/>	VENTI IMPETUOSI
<input type="checkbox"/>	PIOGGE ALLUVIONALI	<input type="checkbox"/>	MAREGGIATE

DATA o PERIODO in cui si è verificato l'evento calamitoso: _____

Territorio danneggiato:

Intera Provincia/e
 N° _____ Comuni su un totale Provincia/e di n° _____

Elenco colture praticate nel territorio danneggiato: _____

Elenco colture presumibilmente danneggiate in misura superiore al 20% nelle aree svantaggiate e del 30% nella altre aree (Nella valutazione delle perdite si applicano le procedure indicate al punto 11.3.2 degli Orientamenti: 2000/C28/02).

Colture	% danno (presumibile)

Elenco tipologie strutture fondiarie danneggiate:

Strutture aziendali:
Infrastrutture aziendali:
Opere di Bonifica:

Timbro e firma autorità regionale

- Breve descrizione della dinamica dell'evento calamitoso:

- Breve commento sui dati metereologici che hanno prodotto le perdite, raffrontati con quelli degli anni precedenti (almeno 5 anni) in cui **non** sono state accertate perdite a seguito di avversità riconosciute eccezionali.

- Elenco della documentazione con le informazioni metereologiche (deve essere evidenziata la fonte delle informazioni: Servizio agrometereologico regionale, protezione civile, ecc.)

- Indicazione autorità regionale (o Ente delegato) responsabile dei rilevamenti (IPA, Settore agricoltura provinciale ecc.).

- Incaricati dei rilevamenti:

Nome e Cognome

Qualifica
(Ruolo di appartenenza)

Titolo professionale
(Agronomo, perito agrario ecc.)

Nome e Cognome	Qualifica (Ruolo di appartenenza)	Titolo professionale (Agronomo, perito agrario ecc.)

Timbro e firma autorità regionale
